



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI: LEGITTIMAZIONE DELLA SOCIETÀ DI SCOPO NON ISCRITTA ALL'ALBO

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 16, Sentenza del 22/05/2026, dep. il 28/5/2026, n. 3759/2026

Composizione

Pres. rel. C. Buonauro

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Tributi locali – Accertamento e riscossione – Società di scopo – Iscrizione all'albo ex art. 53 d.lgs. n. 446/1997 – Necessità – Esclusione.

Massima

In materia di entrate degli enti locali, gli atti di accertamento e riscossione emessi da una società di scopo costituita per l'esecuzione del servizio affidato mediante gara pubblica sono validi ed efficaci anche in assenza di autonoma iscrizione della stessa all'albo previsto dall'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, qualora la società aggiudicataria del servizio, socia della società di scopo, risulti regolarmente iscritta al predetto albo, dovendosi applicare l'interpretazione autentica recata dall'art. 3, comma 14-septies, del d.l. n. 202/2024, convertito dalla l. n. 15/2025, la cui legittimità costituzionale è stata confermata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 62/2026.

Rif. normativi

Art. 53 del lgs. n. 446/1997

Art. 3, comma 14-septies, del d.l. n. 202/2024

l. n. 15/2025

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Corte cost. n. 62/2026 (VEDI)

Cass. n. 7945 del 2025 (VEDI)

Corte Giust. Trib. Primo grado di Napoli del 25.5.2024

Anno pubbl.

2026